

**ACCORDO DI COOPERAZIONE ACCADEMICA, SCIENTIFICA E CULTURALE TRA  
L'UNIVERSITÀ NAZIONALE DI SANT'AUGUSTO DI AREQUIPA E IL DIPARTIMENTO DI  
GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ DI PISA.**

Questo documento certifica l'accordo di cooperazione istituzionale firmato da:

- L'UNIVERSITÀ NAZIONALE DI SANT'AUGUSTO DI AREQUIPA, con RUC N° 20163646499, con sede in calle Santa Catalina n. 117, Cercado, provincia di Arequipa, debitamente rappresentata dal suo Rettore, il prof. Rohel Sánchez Sánchez, identificato con DNI N° 29410132, designato dal Comitato Elettorale N° 348-2015-UNSA, di seguito UNSA.
- DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA – UNIVERSITÀ DI PISA, con sede in Via del Collegio Ricci n. 10 – 56126 Pisa, debitamente rappresentata dalla sua direttrice, prof.ssa Emanuela Navarretta, identificata con C.I. AR 9702520, designata con DR n.38063 del 27/07/2016, sulla base del Verbale della Commissione elettorale del Dipartimento di Giurisprudenza del 29/06/2016, di seguito JUS-UNIPI.

Entrambe le parti si accordano per la firma del presente accordo di cooperazione istituzionale, in conformità delle seguenti clausole:

**PRIMA CLAUSOLA: PRECEDENTI ISTITUZIONALI**

LA UNSA è una persona giuridica di diritto pubblico, disciplinata da quanto disposto con la Legge universitaria n. 30220. I suoi fini principali sono la formazione professionale, la diffusione della cultura, la ricerca intellettuale, artistica, scientifica e tecnologica. Ha inoltre, tra gli altri obiettivi quello di affidare, promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca e i servizi per la comunità accademica, culturale e artistica; è autorizzata a sottoscrivere accordi per consentire il miglior raggiungimento dei propri fini ed obiettivi.

UNIVERSITÀ DI PISA è un'istituzione pubblica dotata di autonomia. Essa ha come fini l'elaborazione, lo sviluppo e la trasmissione delle conoscenze. Concorre al progresso culturale, civile ed economico del Paese. Garantisce piena libertà di ricerca e di insegnamento. Promuove, organizza e sostiene la ricerca. Provvede alla formazione intellettuale e professionale degli studenti e di coloro che intendono dedicarsi alla ricerca e all'insegnamento. Promuove la diffusione dei saperi, della cultura e il trasferimento tecnologico. Opera come un sistema complesso e integrato, in cui tutte le componenti concorrono al raggiungimento delle finalità istituzionali. Ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita per i propri fini istituzionali. Realizza la propria autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente e dal suo statuto. Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali promuove e attiva forme di collaborazione con altre università, centri di ricerca, enti pubblici

territoriali, nazionali e internazionali, istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, di natura sia pubblica sia privata.

## **SECONDA CLAUSULA: OBIETTIVO**

Entrambe le Università si accordano per promuovere un programma di studio congiunto, finalizzato allo scambio accademico ed alla cooperazione universitaria nel campo della ricerca, della didattica e dello sviluppo accademico; detti programmi contribuiranno al rafforzamento delle relazioni accademiche, scientifiche e culturali di entrambe le università.

## **TERZA CLAUSULA: ACCORDO TRA LE PARTI**

Per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo, entrambe le parti si impegnano a:

1. Stimolare e appoggiare lo sviluppo dei progetti congiunti di ricerca, trasferimento delle conoscenze e innovazione tecnologica , tra gruppi già costituiti o singoli docenti di entrambe le Istituzioni.
2. Favorire lo scambio tra docenti, sia per la partecipazione a conferenze, corsi brevi e soggiorni, per condividere le esperienze nel campo della ricerca e della docenza universitaria.
3. Favorire la mobilità degli studenti per lo svolgimento di soggiorni e stage professionali o accademici, attività culturali e sportive, fornendo i relativi servizi, da definirsi nel piano di lavoro.
4. Stabilire un programma di scambio di informazioni, documenti, pubblicazioni e vario altro materiale accademico prodotto da entrambe le università.
5. Favorire la mobilità di Funzionari docenti e amministrativi, ai fini della specializzazione e/o lo scambio di esperienze volte a migliorare la gestione universitaria.
6. Istituire programmi per il raggiungimento del titolo congiunto.

## **QUARTA CLAUSULA: ACCORDI SPECIFICI**

Per l'attuazione degli impegni proposti, entrambe le università firmeranno accordi specifici che dovranno essere approvati dalle autorità competenti di ciascuna Università e dovranno essere accompagnati, preferibilmente, da un programma di lavoro, progetto o attività, che dovrà contenere le seguenti informazioni di base:

1. Origine, descrizione e obiettivo della proposta
2. Durata dell'accordo
3. Il ricorso a specifici finanziamenti previsti per ricoprire i relativi costi , in relazione alla proposta.

4. La previsione del tempo necessario per il completamento delle attività universitarie etc...
5. I nomi dei responsabili e dei partecipanti per ciascuna Istituzione.

#### **QUINTA CLAUSOLA: COMITATO DI COORDINAMENTO**

Al fine di coordinare l'attuazione del presente accordo, le due università nominano i loro rappresentanti per il comitato di coordinamento, che stabilirà quanto segue:

1. Proporre e approvare il Programma di Cooperazione all'interno del presente accordo.
2. Coordinare con le proprie rispettive Unità Accademiche l'elaborazione degli specifici accordi, come i piani di lavoro, i progetti o le attività.
3. Valutare lo sviluppo dei piani di lavoro, progetti e attività e informare le autorità di entrambe le Istituzioni relativamente ai risultati raggiunti.

La UNSA, designa il Dr. ~~P. E. LIZARDI~~ quale suo coordinatore dell'accordo:

Email:

JUS-UNIPI designa il prof. ~~E. NAVARRETTA~~ quale suo coordinatore dell'accordo:

Email:

#### **SESTA CLAUSOLA: PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

Entrambe le università concordano congiuntamente sui diritti concessi dalla legge sulla proprietà intellettuale, sia nel loro territorio nazionale che nei paesi terzi.

Resta espressamente inteso che le parti possono utilizzare i risultati ottenuti dalle attività oggetto del presente accordo, nelle loro aree accademiche e ai fini della diffusione, sviluppo istituzionale, per un adeguato miglioramento dell'attività accademica

#### **SETTIMA CLAUSOLA : RICONOSCIMENTO ACCADEMICO**

 Nel caso di programmi di studio congiunti o mobilità degli studenti, entrambe le università si impegnano a riconoscere e a convalidare gli studi effettuati in conformità ai regolamenti di ciascuna istituzione. Questo sistema dovrebbe essere descritto in ogni accordo specifico, e deve essere approvato dalle autorità competenti di entrambe le università.

## **OTTAVA CLAUSOLA: RELAZIONI DI LAVORO E RESPONSABILITÀ CIVILE**

Entrambe le università concordano sul fatto che il personale designato o assunto per realizzare i programmi di cooperazione nell'ambito del presente accordo resterà in ogni momento subordinato e sotto la direzione e la dipendenza dell'istituzione nominante, così come, in nessun momento potrà sussistere una relazione di lavoro tra una parte e il personale designato dall'altra, né opererà la figura giuridica del datore sostituto o solidale.

Allo stesso tempo, entrambe le università non avranno alcuna responsabilità per eventuali danni che possono verificarsi a causa di imprevisti o cause di forza maggiore, in particolare la sospensione del lavoro accademico o amministrativo, fermo restando che, una volta superati questi eventi, riprenderà le attività nella forma e nei termini stabiliti dalle parti.

## **NONA CLAUSOLA: RICORSI**

Entrambe le università si impegnano a sostenere finanziariamente i programmi di cooperazione e i piani di lavoro derivanti dal presente accordo, nella misura della propria disponibilità di bilancio e concordati per iscritto prima dell'inizio di ciascun programma o attività particolare. A loro volta, cercheranno risorse per finanziare trasporti, mantenimento e vitto dei propri partecipanti che dovranno obbligatoriamente essere in possesso dell'assicurazione di salute/vita valida nella città di destinazione. Entrambe le università non si responsabilizzano ad assumere i costi dei partecipanti ai programmi di scambio e/o mobilità.

## **DECIMA CLAUSOLA : DURATA, RINNOVO E MODIFICHE**

Il presente accordo avrà una durata di cinque (5) anni, a partire dalla data della sottoscrizione, e può essere rinnovato, previa valutazione, con un accordo sottoscritto da entrambe le Università. Allo stesso tempo potrà considerarsi concluso qualora una delle due parti lo comunicasse per iscritto entro sei (6) mesi dalla data di scadenza. Se così fosse, si dovranno comunque portare a termine le attività non ancora concluse.

## **UNDICESIMA CLAUSOLA: CONTROVERSIE E INTERPRETAZIONE**

Entrambe le università dichiarano che la presente Convenzione è redatta in buona fede, ma in caso di dubbio o di disaccordo circa il contenuto o l'interpretazione, volontariamente e di comune accordo le eventuali controversie verranno risolte dal Comitato di coordinamento, le cui decisioni sono definitive.

## **DODICESIMA CLAUSOLA: INDIRIZZO E COMUNICAZIONI**

Ai fini derivanti dalla presente convenzione, le parti stabiliscono le loro sedi come indicato nella parte introduttiva, verso le stesse dovranno essere effettuate le comunicazioni.

Qualsiasi variazione domiciliare, durante la durata del presente accordo, entra in vigore dopo cinque (5) giorni lavorativi dalla notifica alla controparte; in caso contrario, qualsiasi comunicazione o notifica fatta agli indirizzi indicati nell'introduzione a questo documento può essere considerata valida..

I rappresentanti delle due parti firmeranno il presente accordo in doppia (2) copia di pari valore, il giorno ..23:10:2017.....

Emanuela Navarretta

Director

Departamento de Derecho  
Universidad de Pisa



Rohel Sánchez Sánchez

Rector

Universidad Nacional de San Agustín  
de Arequipa